

**Rifugio per cani Agrilia**  
Strada Ponte Pattoli - Monte Bello 2  
06134 Ponte Pattoli PG  
C.F. 94140810543

-----  
STATUTO

TITOLO I

L'ASSOCIAZIONE

**Art. 1)** È costituita l'Associazione "RIFUGIO PER CANI AGRILIA - O.N.L.U.S. organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

È fatto obbligo all'Associazione, sia nella denominazione sia in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione O.N.L.U.S..

**Art. 2)** L'Associazione non ha fini di lucro ed ha, anzi, l'obbligo di impiegare ogni suo provento per i fini istituzionali e di solidarietà sociale, è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi.

**Art. 3)** La sede dell'Associazione è in Perugia, nei locali individuati dal presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo. Con analoga procedura possono essere istituite sedi secondarie, uffici o sezioni regionali e provinciali, in tutta Italia.

**Art. 4)** Le finalità esclusive dell'Associazione sono:

- a. Prendere in affidamento cani e altri animali d'affezione di proprietari privati in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei e di responsabilità di Enti pubblici qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di disagio presso il canile/gattile convenzionato.
  - b. Collaborare alla gestione di canili di proprietà o convenzionati con gli Enti pubblici.
  - c. Collaborare, con iniziative di aiuto, a canili privati in difficoltà.
  - d. Partecipare ai corsi di formazione per guardie ecozoofile a protezione dell'ambiente e degli animali ed esercitare tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle leggi in materia.
  - e. Realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti pubblici.
  - f. Ridurre il problema del randagismo (prevalentemente canino) con la realizzazione e la collaborazione alla gestione di un Centro di Accoglienza o Rifugio sanitario per animali randagi, abbandonati, smarriti o di persone in temporanea difficoltà che oltre alla custodia, cura e mantenimento sia punto di riferimento per tutte le iniziative di affidamento o adozione.
  - g. Ridurre il randagismo felino con la sterilizzazione dei soggetti femminili delle colonie con la collaborazione dei volontari e, sia operativa che economica, degli Enti Pubblici.
  - h. Assicurare all'animale il diritto e la possibilità concreta di vivere negli spazi urbani con l'adozione di tutte le iniziative e regolamenti necessari a garantirne una esistenza priva di sofferenze e armonizzando la migliore loro convivenza nella società degli umani.
  - i. Organizzare le difese legali nei confronti dei diritti degli animali e delle persone che di questi si occupano o che ne sono proprietarie, contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni;
  - j. Rendere coscienti del livello di sofferenza, a volte terribile, che è insito in attività di sfruttamento degli animali quali:
    - vivisezione e sperimentazione;
    - caccia e pesca;
    - allevamento intensivo a fini alimentari o per abbigliamento (pellicce soprattutto);
    - cattura e soppressione per pelli, pellicce, avorio, ecc.;
    - utilizzazione in spettacoli e circhi;
    - segregazioni in giardini zoologici e laboratori;
    - commercio di piccoli e grandi animali, nostrani ed esotici, al fine di ridurre la sofferenza con severe norme, controlli ed in prospettiva ottenere l'eliminazione ad iniziare delle attività più futili, inutili e crudele.
- Art. 5)** Gli obiettivi che concretamente intende raggiungere con l'informazione, pubblicazioni, manifestazioni, iniziative e azioni sempre pubbliche e improntate ai principi del civile confronto, della

democrazia e della non violenza sono:

- a. conoscenza della legislazione vigente e delle proposte ed iniziative di cambiamento per un sempre maggiore rispetto dei diritti degli animali, un loro sempre minore sfruttamento ed un superamento dello specismo (discriminazione tra specie viventi);
- b. collaborazione con le autorità pubbliche per una più profonda sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell'abbandono degli animali ed una diffusa realizzazione dell'anagrafe canina.
- c. instaurazione di rapporti di conoscenza e collaborazione con altre associazioni animaliste o ambientaliste locali e/o nazionali ed internazionali;
- d. costruzione dei più corretti rapporti fra l'uomo e gli altri animali secondo una visione non antropocentrica della convivenza con le altre specie;
- e. sostegno della difesa dell'ambiente e delle risorse ambientali;
- f. sostegno attivo della battaglia per i diritti degli animali a livello di Unione Europea e contribuzione all'introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali d'affezione ispirata alla legge quadro 281/91;
- g. collaborazione con Enti pubblici, Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni, ASL, canili pubblici, convenzionati o privati per quanto concerne la tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo;
- h. realizzazione di progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e dell'ambiente e fornire a richiesta il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il controllo dell'applicazione delle stesse;
- i. esercitazione di funzioni di vigilanza per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali che gli Enti preposti dovessero richiedere;
- j. collaborazione con altre associazioni animaliste a iniziative specifiche per la tutela di tutti gli animali (per esempio contro la vivisezione, lo sfruttamento degli animali in tutte le sue forme, la caccia ecc.).
- k. collaborazione con Enti pubblici e privati e con altre associazioni alla promozione di iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- l. limitazione degli affidi di animali d'affezione solo alle località che possano essere controllate.

Per lo svolgimento di queste attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli altri Enti Pubblici.

L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale e culturale.

L'associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che il Presidente riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti per le associazioni prive di scopo di lucro.

È fatto assoluto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate al precedente art. 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO II

### I SOCI

**Art. 6)** I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

I soci, indipendentemente dalla loro qualifica, sono tenuti, a prestare la loro opera e possono intrattenere rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di natura patrimoniale con le strutture dell'Associazione.

Al socio debbono comunque essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed autorizzata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo, che ne stabiliscono i limiti.

Il numero dei soci è illimitato: possono essere soci i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia.

**Art. 7)** Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, coloro ai quali, avendola essi esplicitamente richiesta nella domanda di ammissione presentata entro un mese dalla data di costituzione dell'Associazione, tale qualifica sarà attribuita a maggioranza del Consiglio Direttivo, in sede di accoglimento della domanda stessa: coloro che, per specifici meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione, siano chiamati dal Consiglio Direttivo, sempre a maggioranza, a rivestire tale qualifica.

**Art. 8)** L'appartenenza all'Associazione comporta per il Socio l'accettazione delle norme statutarie, dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, delle decisioni degli organi statuari.

Condizione indispensabile per essere socio dell'associazione è una corretta condotta morale e civile.

Ogni socio si impegna ad improntare ogni suo comportamento ai principi di reciproco rispetto, lealtà e probità nell'ambito della vita associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere redatta sui moduli dell'associazione, sottoscritta da due Soci Fondatori o Effettivi con anzianità di almeno cinque anni, in qualità di proponenti e firmata dal candidato il quale deve dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto, del regolamento e delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

Ognuno dei soci presentatori deve fornire complete ed esatte informazioni scritte sul candidato.

La domanda di ammissione a Socio, compilata in conformità al disposto del presente articolo, è indirizzata al Presidente dell'Associazione, il quale deve provvedere a darne comunicazione scritta a tutti i Consiglieri indicandone il nome, il cognome, il domicilio e la professione degli aspiranti Soci, nonché i nomi dei Soci proponenti.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo provvederà a trasmettere alla Commissione Nuovi Soci, prevista all'art. 21) del presente statuto, le domande di ammissione con le proprie osservazioni; la Commissione Nuovi Soci, esprimerà la sua decisione.

Il Presidente dell'Associazione comunicherà l'esito della domanda all'interessato.

In caso di parere favorevole, l'aspirante Socio sarà iscritto in una apposita lista. L'iscrizione in tale lista non attribuisce di per sé alcun diritto.

Gli iscritti in tale lista potranno però:

- frequentare le manifestazioni organizzate dall'Associazione se invitati;
- usufruire dei servizi dell'Associazione;
- partecipare ad iniziative e congressi in qualità di osservatori.

La cancellazione dalla lista potrà avvenire con le stesse modalità prevista per la radiazione dei soci.

L'aspirante socio potrà essere ammesso a far parte dell'associazione a condizione che abbia dimostrato di partecipare alla vita associativa con interesse ed assiduità nei sei mesi successivi alla sua iscrizione nella lista aspiranti soci. In caso contrario la Commissione Nuovi Soci deciderà, motivandoli, o il rinvio dell'ammissione o la cancellazione dalla lista Nuovi Soci.

È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

**Art. 9)** La qualifica di socio onorario viene attribuita a personalità particolarmente benemerite per gli scopi dell'Associazione, con voto a maggioranza semplice dei componenti del consiglio direttivo, su proposta del Presidente.

**Art. 10)** La qualifica di socio si perde per morte, recesso od espulsione.

Il recesso può essere richiesto in qualsiasi momento con il preavviso di un mese.

L'espulsione viene effettuata con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti nei confronti del socio:

- a) quando non adempie puntualmente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale e dal presente statuto e nelle altre ipotesi previste dall'art. 2286 cod. civ.;
- b) quando sia stato dichiarato interdetto o inabilitato e nei confronti delle persone giuridiche in liquidazione o che comunque non svolgono più alcuna attività;
- c) che, senza giustificato motivo, si rende moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti, contratti ad altro titolo verso la società;
- d) quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato che egli ha danneggiato gli interessi della società;
- e) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti.

Per i soci fondatori l'espulsione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Contro la delibera di espulsione è consentito presentare ricorso entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione, al Presidente che sottopone tale ricorso alla decisione dell'Assemblea dei soci, la quale decide evidenziando i motivi dell'espulsione o del rigetto della decisione del Consiglio inappellabilmente con la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.

In attesa della decisione dell'Assemblea il ricorrente rimane sospeso da ogni attività.

**Art. 11)** Possono costituirsi ovunque, con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti, Circoli locali dell'Associazione, i cui aderenti sono soci a tutti gli effetti dell'Associazione, e possono eleggere un fiduciario.

Con analoga procedura adottata per la costituzione, il circolo può essere sciolto in qualsiasi momento ed inappellabilmente dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO III

### GLI ORGANI SOCIALI

**Art. 12)** Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

**Art. 13)** All'assemblea possono partecipare tutti i soci sia fondatori, sia ordinari, sia onorari in regola con le quote sociali e tutti hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio e degli indirizzi dell'attività sociale.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente su iniziativa propria, o di almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci dell'Associazione, o del Collegio dei revisori dei Conti.

L'Assemblea ha il potere di eleggere, alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché di modificare il presente Statuto, secondo le norme previste negli articoli successivi.

**Art. 14)** L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza, da persona designata dagli intervenuti i quali designano un segretario ed eventualmente due scrutatori, se del caso, che devono tutti firmare il verbale della riunione.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso presso la sede sociale almeno 30 (trenta) giorni prima o mediante invio anche a mezzo fax.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che sia presente la maggioranza assoluta dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle Assemblee ordinarie, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice dei votanti.

Nelle Assemblee straordinarie ed in quelle indette per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione è necessaria sia in prima, sia in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei votanti e tali deliberazioni devono essere approvate anche dalla maggioranza dei soci fondatori.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 15)** Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale permanente dell'Associazione per l'attuazione della volontà dell'assemblea dei soci.

È composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) componenti scelti tra i soci fondatori, ordinari ed onorari, determinato dall'Assemblea preliminarmente alla elezione del Consiglio stesso.

Si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Al suo interno viene eletto un Segretario, che avrà funzioni anche di tesoriere.

**Art. 16)** Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione morale e tecnica dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta l'anno, e convoca l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando viene richiesta dai soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva il Regolamento interno per l'ordinamento delle attività sociali, ivi compresi i limiti dei rimborsi spese per i soci, salvo diverso deliberato dei soci;
- d) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione e ratifica le convenzioni con gli enti

pubblici;

e) approva l'istituzione di sedi secondarie e di circoli locali;

f) delibera l'adesione dell'Associazione ad organismi o federazioni di cui all'art. 4);

g) decide sulle nuove adesioni, sulla nomina dei soci fondatori e sulle qualifiche di socio onorario, nonché sui procedimenti di espulsione; analogamente decide dei "patti di adesione" coi soci non persone fisiche;

h) nomina nel suo seno il Presidente.

## IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE E IL TESORIERE

**Art. 17)** Il Presidente ed il Vice-Presidente, ad eccezione della prima nomina, sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori e durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 18)** Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le deliberazioni degli organi collegiali e cura gli atti inerenti all'attività sociale.

In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente.

**Art. 19)** Il Presidente e il Tesoriere sono investiti della gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive o passive, come copertura di conti correnti, richiesta di fondi, anticipazioni, crediti, sovvenzioni e loro utilizzo, emissione di assegni sui conti intestati all'Associazione.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. 20)** Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria il controllo della gestione dell'Associazione può essere demandato ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri scelti tra i soci, privi di qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione, che vengono eletti dall'Assemblea e restano in carica tre anni alla fine dei quali possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione dei fondi sociali, accertare la regolarità delle scritture contabili, esaminare il bilancio preventivo e consuntivo ed effettuare verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta all'Assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati.

Partecipa al Consiglio Direttivo, con voto consultivo, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta ne venga richiesta la presenza dal Presidente dell'Associazione.

Per motivi strettamente legati al suo ufficio può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

## TITOLO VI

### IL PATRIMONIO SOCIALE ED IL BILANCIO

**Art. 21)** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi ed erogazioni dei soci e dei privati;

c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali da attività commerciali e produttive marginali;

d) dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;

e) da donazioni e lasciti testamentari;

f) dai rimborsi derivanti da convenzioni.

**Art. 22)** L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere, deve redigere il bilancio consuntivo e preventivo, che dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, avrà cura di depositare almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, insieme con la relazione morale e finanziaria, accompagnata da quella dei Revisori, presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo presenta il bilancio per l'approvazione all'Assemblea entro il successivo 30 giugno.

**Art. 23)** Eventuali sopravvenienze, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, non possono essere devoluti ai soci nemmeno in modo indiretto e devono obbligatoriamente essere devoluti per la realizzazione delle attività, impianti ed in genere per i fini istituzionali dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Art. 24)** In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Associazioni, Comitati, Enti o Fondazioni culturali e, comunque, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deciso, dal Consiglio Direttivo, che può sottoporre la sua delibera a ratifica dell'Assemblea dei Soci, il tutto ai sensi dell'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 25)** Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e dell'eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto.

Firmato: Lia Campriani

Firmato: Daniela Campriani

Firmato: Quondam Vincenzo Miriam

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)